



COMUNE DI CASTAGNARO

ORIGINALE

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 12 DEL 27-04-2023

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T.A.R.I. PER ADEGUAMENTO ALLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI CON DECORRENZA 01/01/2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **13:00**, nella Sala Consigliare del Comune di Castagnaro, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

FORMIGARO CHRISTIAN	Presente
TRIVELLATO ANDREA	Presente
SORDO NICOLA	Presente
DE GRANDIS LUCA	Assente
PEGORARO ENRICO	Presente
FORMAGLIO LUCA	Assente
FURIA MARCO	Presente
OTTOBONI SARA	Presente
DONELLA ANDREA	Presente
SORDO MICHELE	Presente
BRENDAGLIA DANTE	Presente
PAVAN LEONARDO	Assente
VALENTINI MARIA PIA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **MARIA VOTTA GRAVINA**

Il sig. **FORMIGARO CHRISTIAN** nella qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:

Ufficio Ragioneria: _____
Ufficio Proponente: _____
Ufficio _____: _____

Premesso che con la Deliberazione 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA), proseguendo nel processo innovativo cominciato nel 2020 con la determinazione dei costi ammessi al prelievo tariffario (MTR1) e con gli adempimenti concernenti la trasparenza delle informazioni a favore degli utenti, ha stabilito i criteri da adottare per il quadriennio 2022-2025 (MTR2), sia nella stesura dei Piani economico-finanziari che con la definizione dei livelli qualitativi standard da assicurare nel settore dei rifiuti;

Precisato che la suddetta delibera n. 15/2022 completa il quadro normativo di riferimento, volto al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ARERA dalla legge 205/2017, comma 527:

- definizione dei livelli di qualità dei servizi, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Dato atto che con il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani (TQRIF), ARERA invita i gestori dei servizi di raccolta e di gestione delle tariffe, ad adeguare i propri livelli qualitativi di servizio a standard minimi, destinati ad erogare un servizio maggiormente efficace ed efficiente ai diretti fruitori, introducendo un concetto di qualità, innovativo per il servizio rifiuti, ma già presente nelle procedure relative agli altri settori di erogazione di pubblici servizi a rilevanza economica (es. luce, gas, acqua);

Evidenziato che la citata delibera prevede l'applicazione del TQRIF dal 1° gennaio 2023;

Precisato che la stessa delibera prevedeva che entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determinasse gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che avrebbero dovuto essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, (2022-2025) individuando il posizionamento della gestione nella seguente matrice degli schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito;

Dato atto che, in modo particolare, nell'art. 53 della delibera n. 15/2022 viene individuato il livello qualitativo minimo di appartenenza, riportando gli obiettivi che ogni gestore deve raggiungere, ferma restando la possibilità per ogni singolo ETC di fissare ulteriori obiettivi qualitativi;

Analizzata la situazione presente presso il nostro ente, precisando che il Comune di Castagnaro riconosce come Ente Territorialmente Competente (ETC) il Consiglio di Bacino Verona Sud;

Richiamata, pertanto, la Delibera del Consiglio di Bacino Verona Sud n. 9 del 23/05/2022, secondo la quale per il Comune di Castagnaro il posizionamento della gestione nella suddetta matrice degli schemi regolatori, è lo Schema I – LIVELLO QUALITATIVO MINIMO;

Evidenziato che il servizio di gestione della TARI del Comune di Castagnaro rientra nelle competenze dell'Area Finanziaria – ufficio tributi, mentre della gestione della raccolta, trasporto e avvio a smaltimento, recupero, riciclo e preparazione al riutilizzo si occupa l'Area Tecnica – ufficio ecologia, mediante affidamento all'Azienda S.E.S.A S.p.A;

Precisato che i suddetti due gestori (il Comune, per la TARI e l'Azienda S.E.S.A S.p.A. per il servizio rifiuti) hanno elaborato la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, adottata con Delibera G.C. n. 137 del 19/12/2022 e tempestivamente trasmessa in

data 22/12/2022 al Consiglio di Bacino Verona Sud, per l'approvazione di un'unica Carta della qualità, secondo le prescrizioni di ARERA;

Ritenuto opportuno, pertanto, apportare alcune modifiche e integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI, con decorrenza 01/01/2023, in modo particolare al Capitolo V – Dichiarazione, Accertamento e riscossione, in modo da aderire al suddetto documento, compatibilmente con la normativa in materia tributaria;

Precisando che tali modifiche riguardano, in modo particolare:

- le modalità di attivazione/variazione o cessazione dell'utenza TARI;
- la gestione dei reclami;
- la modalità e la periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti

Evidenziato:

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2022, che ha differito al 31/03/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025 degli enti locali;

Visto il comma n. 775 della Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) che ha disposto l'ulteriore proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025 degli enti locali al 30/04/2023;

Visto l'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione della la tassa sui rifiuti - TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2020 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2021;

Visto il Regolamento allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, e che risulta aggiornato alle nuove previsioni necessarie per la coerenza con la Carta della qualità suddetta;

Dato atto che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti riunitasi in data 24.04.2023 per la disamina della bozza di Regolamento;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato B);

Acquisito in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000, mentre non risulta necessario il parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dato atto che con il rilascio del parere di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa;

Con voti:

SI PROPONE

- 1) di modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti – TARI, per adeguamento a quanto previsto nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- 2) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con voti:

SI PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 2

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tari per l'adeguamento alla carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con decorrenza 01/01/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione come sopra esposta;
Visto il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Ritenuto di accogliere integralmente la proposta sopra riportata;

- Acquisito in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000, mentre non risulta necessario il parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il consigliere Michele Sordo chiede un chiarimento in riferimento all'art. 24 del Regolamento.

Il consigliere Maria Pia Valentini asserisce che in commissione la maggioranza non garantisce il numero legale.

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano:

Presenti: 10

Assenti: 3 De Grandis ag - Formaglio ag - Pavan ag

Favorevoli: UNANIMITA'

Astenuti: /

Contrari: /

DELIBERA

-Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tari per l'adeguamento alla carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con decorrenza 01/01/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

- Favorevoli: UNANIMITA'
- contrari: /
- astenuti: /

DELIBERA

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e smi. ✓

COMUNE DI CASTAGNARO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N.12 DEL 17-04-2023

Oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
T.A.R.I. PER ADEGUAMENTO ALLA CARTA DELLA QUALITA' DEL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI CON
DECORRENZA 01/01/2023

Area

Allegati: n. _____

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:

Parere **Favorevole**

Castagnaro, 17-04-2023

IL RESPONSABILE DEL PARERE

F.to Elena Lonardi

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:

A. Impegno di spesa

B. Diminuzione di entrata

Parere

non dovuto

Castagnaro, 17-04-2023

IL RESPONSABILE DEL PARERE

F.to Elena Lonardi

COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 36 del 28.09.2020

Modificato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 30.06.2021

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

CAPITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Superficie degli immobili

CAPITOLO III - TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Componenti delle utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani
- Art. 19. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 20. Agevolazioni per avvio al riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 21. Scuole statali
- Art. 22. Tributo giornaliero
- Art. 23. Tributo provinciale

CAPITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

- Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche
- Art. 25. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

CAPITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 26. Obbligo di dichiarazione
- Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 28. Reclami
- Art. 29. Poteri del Comune
- Art. 30. Modalità di gestione del tributo;
- Art. 31. Accertamento
- Art. 32. Sanzioni
- Art. 33. Rimborsi
- Art. 34. Somme di modesto ammontare
- Art. 35. Contenzioso

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 37. Clausola di adeguamento

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e del D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 02.05.2014, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. A decorrere dal 01.01.2020, la TARI non è più una componente della I.U.C, in quanto quest'ultima è stata soppressa dalla legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
4. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni introdotte dalla Direttiva Comunitaria n. 851/2018, dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, con delibera n. 443/2019, dal D.lgs 116/2020 e s.m.i. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2.

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale, secondo la normativa vigente.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
6. Sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
7. Sono rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle

fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini.

Art. 3.

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Dlgs. 116/2020, tra le quali rientrano:
 - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4.

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

CAPITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5.

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono esenti unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
7. In ogni caso la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6.
Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7.
Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;

h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili

o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8.

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9

Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

CAPITOLO III - TARIFFE

Art. 10

Costo di gestione

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno secondo il nuovo metodo tariffario (MTR) introdotto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, con delibera n. 443/2019 e s.m.i. Tale Autorità ha previsto dei nuovi parametri, relativamente all'elaborazione del Piano economico Finanziario, tramite l'individuazione dei costi efficienti, fissando dei limiti agli aumenti tariffari e imponendo una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore.

Art. 11

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché secondo le disposizioni introdotte dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, con delibera n. 443/2019 e s.m.i.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
6. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
7. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
8. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano

economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

9. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 12

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati prendendo come riferimento i coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 3b e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13

Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15

Componenti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, per motivi di studio, lavoro o altro.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a uno.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), Case di Riposo o altri istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità, con la riduzione del 30%.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Nel caso in cui all'interno del nucleo anagrafico risultino residenti dei cittadini che sono invece stabilmente domiciliati presso Comunità di Recupero, Case di Riposo, Piccole Fraternità, Parrocchie, ecc., tali componenti non verranno conteggiati, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la causa del diverso domicilio sottoscritta dall'intestatario scheda del foglio di famiglia in cui il soggetto è residente.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 30, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 16

Tariffa per le utenze non domestiche

1. **La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. **La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.lgs. 03/09/2020 n. 116:

<i>Categoria</i>	<i>Sottocategoria</i>	DESCRIZIONE
2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	2	Campeggi, distributori di carburanti
2	3	Associazioni, cooperative, privati, CAS e altri che forniscono servizi di assistenza temporanea e straordinaria con vitto e alloggio
2	4	Esposizioni, autosaloni
2	5	Alberghi con ristorante
2	6	Alberghi senza ristorante
2	7	Case di cura e riposo
2	8	Uffici, agenzie e studi professionali
2	9	Banche e istituti di credito
2	10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
2	11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
2	12	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
2	13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
2	14	Attività industriali con capannoni di produzione
2	15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
2	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
2	17	Bar, caffè, pasticcerie
2	18	Supermercati, negozi alimentari per la vendita di pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
2	19	Plurilicenze alimentari e/o miste
2	20	Negozi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante
2	21	Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18

Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di **recupero** dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 19

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 18 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'ente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati l'ubicazione degli immobili di riferimento, il tipo di attività svolta in via prevalente, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il competente ufficio ecologia del Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve

ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 20

Agevolazioni per avvio riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 21.

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 22.

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 30%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
5. L'Ufficio Tributi introita i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 23.

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

CAPITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 24

Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Per quanto riguarda le utenze domestiche, si rimanda a quanto disposto agli articoli 14 e 15 del presente capitolo.
2. Per quanto riguarda le utenze non domestiche si rimanda in particolare agli articoli 16 e 17 del presente capitolo.
3. Relativamente al servizio in senso stretto, il tributo è dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio ai sensi del comma 656 della legge 147/2013.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, ai sensi del comma 657 della legge 147/2013.

Art. 25.

Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

CAPITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26.

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
3. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27.

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione TARI entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di

cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. Le richieste di attivazione, variazione o cessazione dell'utenza TARI devono essere presentate dall'utente compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo reperibile presso gli sportelli fisici o sul sito www.comunedicastagnaro.it – Servizi del comune - Trasparenza rifiuti – ARERA.

Il modulo va trasmesso al Comune di Castagnaro mediante uno dei seguenti canali:

- Pec: castagnaro.vr@cert.ip-veneto.net (utilizzabile da qualsiasi indirizzo di posta elettronica, anche non certificato)
- Posta ordinaria: *Via Dante Alighieri, 210 – 37043 – Castagnaro (VR)*
- Sportello fisico: *Via Dante Alighieri, 210* – i giorni e gli orari di apertura sono disponibili al sito www.comunedicastagnaro.it. Per eventuale appuntamento chiamare il numero 0442.682812.

7. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

8. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.

9. Il Comune formula la risposta alle richieste suddette (attivazione, variazione, cessazione)

entro 30 giorni lavorativi dalle richieste stesse.

10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28

Reclami

1. Il Comune mette a disposizione presso gli sportelli fisici o sul sito www.comunedicastagnaro.it il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente punto, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
4. Il tempo di risposta ai reclami, alle richieste scritte di informazioni è pari a 30 giorni lavorativi.
5. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati è pari a 60 giorni lavorativi.
6. Il Comune si impegna a inoltrare al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti le richieste di attivazione del servizio e ad inoltrare all'utente le risposte ricevute dai gestori del servizio stesso.

Art. 29

Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30.

Modalità di gestione del tributo

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo differenziato con riferimento alla TARI e alla IMU.
3. Se non viene disposto diversamente, il versamento viene effettuato in numero di tre rate, con scadenza nei mesi di maggio, settembre in acconto e di novembre a saldo.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, secondo quanto precisato all'art. 29.
5. Il Comune invia il documento di riscossione, garantendo all'utente almeno due rate di pagamento.
6. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto sopra previsto, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.
7. Il termine di scadenza per il pagamento della prima rata (o del pagamento in un'unica soluzione) è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
8. Viene garantita agli utenti almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
9. Si garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate.
10. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione
11. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato mediante:
 - detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - compensazione anche con altri tributi secondo quanto stabilito dal Regolamento delle entrate comunali;
 - rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia maggiore a € 50 e sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale pari a 120 giorni lavorativi.

Art. 31.
Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione. A decorrere dal 01.01.2020 si applica la normativa prevista dalla legge n. 160 del 27/12/2019, secondo la quale l'avviso di accertamento ha valore di titolo esecutivo.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 32.
Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 33.
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 34

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 35.

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

CAPITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 36.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Art. 37.

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI CASTAGNARO (Provincia di Verona)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 17/04/2023 AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T.A.R.I. PER L'ADEGUAMENTO ALLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI CON DECORRENZA 01/01/2023".

Verbale n. 04 del 18 aprile 2023

Il sottoscritto Dott. Massimo Da Re Revisore economico finanziario del Comune di Castagnaro (VR) nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 08/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, procede all'esame della richiesta in merito al parere obbligatorio sulla proposta di delibera di C.C. n. 12 del 17/04/2023 avente ad oggetto: "Modifica del Regolamento per l'applicazione della T.A.R.I. per l'adeguamento alla Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con decorrenza 01/01/2023";

Premesso che con la Deliberazione 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA), proseguendo nel processo innovativo cominciato nel 2020 con la determinazione dei costi ammessi al prelievo tariffario (MTR1) e con gli adempimenti concernenti la trasparenza delle informazioni a favore degli utenti, ha stabilito i criteri da adottare per il quadriennio 2022-2025 (MTR2), sia nella stesura dei Piani economico-finanziari che con la definizione dei livelli qualitativi standard da assicurare nel settore dei rifiuti;

Precisato che la suddetta delibera n. 15/2022 completa il quadro normativo di riferimento, volto al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ARERA dalla legge 205/2017, comma 527:

- definizione dei livelli di qualità dei servizi, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Dato atto che con il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani (TQRIF), ARERA invita i gestori dei servizi di raccolta e di gestione delle tariffe, ad adeguare i propri livelli qualitativi di servizio a standard minimi, destinati ad erogare un servizio maggiormente efficace ed efficiente ai diretti fruitori, introducendo un concetto di qualità, innovativo per il servizio rifiuti, ma già presente nelle procedure relative agli altri settori di erogazione di pubblici servizi a rilevanza economica (es. luce, gas, acqua);

Evidenziato che la citata delibera prevede l'applicazione del TQRIF dal 1° gennaio 2023;

Precisato che la stessa delibera prevedeva che entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determinasse gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che avrebbero dovuto essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, (2022-2025) individuando il posizionamento della gestione nella seguente matrice degli schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito;

Dato atto che, in modo particolare, nell'art. 53 della delibera n. 15/2022 viene individuato il livello qualitativo minimo di appartenenza, riportando gli obiettivi che ogni gestore deve raggiungere, ferma restando la possibilità per ogni singolo ETC di fissare ulteriori obiettivi qualitativi;

Analizzata la situazione presente presso il nostro ente, precisando che il Comune di Castagnaro riconosce come Ente Territorialmente Competente (ETC) il Consiglio di Bacino Verona Sud;

Richiamata, pertanto, la Delibera del Consiglio di Bacino Verona Sud n. 9 del 23/05/2022, secondo la quale per il Comune di Castagnaro il posizionamento della gestione nella suddetta matrice degli schemi regolatori, è lo Schema I – LIVELLO QUALITATIVO MINIMO;

Evidenziato che il servizio di gestione della TARI del Comune di Castagnaro rientra nelle competenze dell'Area Finanziaria – ufficio tributi, mentre della gestione della raccolta, trasporto e avvio a smaltimento, recupero, riciclo e preparazione al riutilizzo si occupa l'Area Tecnica – ufficio ecologia, mediante affidamento all'Azienda S.E.S.A S.p.A;

Precisato che i suddetti due gestori (il Comune, per la TARI e l'Azienda S.E.S.A S.p.A. per il servizio rifiuti) hanno elaborato la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, adottata con Delibera G.C. n. 137 del 19/12/2022 e tempestivamente trasmessa in data 22/12/2022 al Consiglio di Bacino Verona Sud, per l'approvazione di un'unica Carta della qualità, secondo le prescrizioni di ARERA;

Ritenuto opportuno, pertanto, apportare alcune modifiche e integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI, con decorrenza 01/01/2023, in modo particolare al Capitolo V – Dichiarazione, Accertamento e riscossione, in modo da aderire al suddetto documento, compatibilmente con la normativa in materia tributaria;

Precisando che tali modifiche riguardano, in modo particolare:

- le modalità di attivazione/variazione o cessazione dell'utenza TARI;
- la gestione dei reclami;
- la modalità e la periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti

Evidenziato:

- che l'art. 52 D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;



- che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2022, che ha differito al 31/03/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025 degli enti locali;

Visto il comma n. 775 della Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) che ha disposto l'ulteriore proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025 degli enti locali al 30/04/2023;

Visto l'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione della la tassa sui rifiuti - TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2020 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2021;

Visto il Regolamento allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, e che risulta aggiornato alle nuove previsioni necessarie per la coerenza con la Carta della qualità suddetta;

Dato atto che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;




ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

relativamente all'approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI per l'adeguamento alla carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con decorrenza 01/01/2023.

Venezia, 18 aprile 2023

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

dott. Massimo Da Re

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Da Re', written over the printed name.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
FORMIGARO CHRISTIAN



IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA VOTTA GRAVINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° 393

Certifico io sottoscritto Funzionario incaricato che copia della presente è stata affissa all'albo comunale il giorno 25/05/2023 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 09/06/2023

Castagnaro, 25/05/2023



IL Funzionario incaricato
Moretto Rita

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il : 4/6/2023

IL Funzionario incaricato
Moretto Rita

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA VOTTA GRAVINA